

**Giustizia amministrativa**

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**[Torna alla pagina precedente](#)**N. 04221/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01363/2015 REG.RIC.****REPUBBLICA ITALIANA****Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania****(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro
generale 1363 del 2015, proposto
da:

Giuseppina Marzocchella,
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
Bosco, con domicilio eletto presso
Daniela Paura in Napoli, Centro
Direzionale Is.E3;

contro

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca, in
persona del Ministro p.t.,

Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del dirigente p.t.,

entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, Via Diaz, 11, domiciliataria 'ope legis';

nei confronti di

Marianna Massaro non costituita;
Assunta Barbieri, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con domicilio eletto presso Eugenio Pappa Monteforte in Napoli, Via Stendhal N.11;

per l'annullamento, previa

sospensione dell'efficacia,

in parte qua del decreto a firma del Direttore Generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania Ufficio V in data 18/12/2014 prot. n. AOODRCA.948, che approva la graduatoria generale di merito del concorso bandito in data 15/07/2011 nella parte in cui attribuisce alla parte ricorrente un

insufficiente punteggio per i titoli di culturali e di servizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intime e dei controinteressati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2015 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per 224 posti di dirigente scolastico nella Regione Campania bandito con decreto del 13.07.2011;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle

graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che il riesame della posizione di parte ricorrente, operato all'esito di ordinanza cautelare resa da questo T.A.R., è stato disposto solo "salvo scioglimento della riserva all'esito del giudizio di merito" (v. il provvedimento di riesame in atti), con la conseguenza che l'interesse al ricorso deve ritenersi tutt'ora pienamente sussistente;

Considerato che la notifica, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare -
alternativamente alla notifica
individuale - la notifica per pubblici
proclami, secondo le modalità di
seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del
processo amministrativo prevede
che "il presidente può autorizzare la
notificazione del ricorso o di
provvedimenti anche direttamente
dal difensore con qualunque mezzo
idoneo, compresi quelli per via
telematica o fax, ai sensi
dell'articolo 151 del codice di
procedura civile";

Ritenuto che la norma sia
applicabile anche alle ipotesi in cui
vi sia la necessità di integrare il
contraddittorio a mezzo di
notificazione per pubblici proclami
consentendo al giudice adito di
ordinare la pubblicazione del
ricorso nel testo integrale sul sito
internet del ramo di
amministrazione interessata al
procedimento su cui si controverte
(in giurisprudenza, v., tra le altre,
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter,

ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it

attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare - previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa - sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla

pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il 30 settembre, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni; Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 24.2.2016, riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 24.2.2016;

Così deciso in Napoli nella camera
di consiglio del giorno 22 luglio
2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di

Napoli, Consigliere

Luca Cestaro, Primo

Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)